



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

già Provincia Regionale di Enna

Organo di Revisione Economico Finanziario

Verbale n. 49/2022

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2021.

L'anno 2022, il giorno 22 del mese di dicembre, presso la sede dell'Ente,

22.12.2021

l'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

composto da:

- ✓ Dott. Rag. Orazio Mammino - Presidente;
- ✓ Dott. Alessandro Lentini - componente;
- ✓ Dott. Stefano Perrone - componente.

si è adunato per esaminare ed esprimere il relativo parere sulla proposta di deliberazione inerente la Razionalizzazione periodica delle società partecipate al 31.12.2021, ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni.

Premesso che

- in attuazione al Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 "*Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica*", emanato in attuazione della delega legislativa di cui all'articolo 18 della Legge 07.08.2015 n. 124, così come modificato e integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017 n. 100¹, le Amministrazioni devono effettuare annualmente entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, dirette e indirette, e, ove ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o cessione;
- i "presupposti" che rendono necessario il "piano di razionalizzazione" sono i seguenti:
 - che le partecipazioni societarie non rientrino in alcuna delle categorie previste all'articolo 4 del TUSP;
 - che le società siano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - verifica delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili ad altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - verifica delle partecipazioni in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 1 milione di euro;
 - verifica delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per 4 dei 5 esercizi precedenti;
 - della necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - della necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'articolo 4 del TUSP;

¹ entrato in vigore il 27 giugno 2017 (pubblicazione sulla G.U. R.I. n. 147 del 26.06.2017).

- il provvedimento con cui viene fatta l'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate e l'eventuale "piano di razionalizzazione" devono essere comunicati alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- nel caso in cui sia necessario adottare il "piano di razionalizzazione²", entro il 31 dicembre dell'anno successivo le Amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, la cui relazione è comunicata alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e alla struttura di controllo e monitoraggio istituita presso il MEF;
- la mancata adozione del provvedimento, dell'eventuale piano di razionalizzazione e della relazione sull'attuazione del piano comporta una sanzione compresa fra 5.000,00 e 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile;

Considerato che

- l'articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, ha posto a carico delle amministrazioni pubbliche, titolari di partecipazioni societarie, l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una ricognizione delle quote detenute, direttamente ed indirettamente, finalizzata ad una loro razionalizzazione nei casi previsti dall'articolo 20 del medesimo Decreto;
- la revisione straordinaria di cui all'articolo 24, ha costituito, per gli Enti Territoriali, aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, ex articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190;
- le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipate, di cui al citato articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, emanate dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie - con deliberazione 19/SEAZAUT/2017/INP hanno chiarito che: *"gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata E', quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione. Allo scopo, occorre specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla legge (...) e se ricorrono o meno le situazioni di criticità sintetizzate dall'art. 20, co. 2 (...). Ciò vale anche per le partecipazioni di minima entità"*.
- l'Ente ha approvato il **Piano operativo di razionalizzazione** delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 612, della Legge 23.12.2014, n. 190, con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 15 del 22.06.2015, insieme alla relazione tecnica parte integrante del medesimo atto;
- l'Ente ha approvato la **Revisione Straordinaria delle Partecipazioni** - ex articolo 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 24 del 29.09.2017;
- l'Ente ha approvato la **Razionalizzazione Periodica delle Società Partecipate** - ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175:
 - a) **al 31.12.2017** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 60 del 28.12.2018;
 - b) **al 31.12.2018** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 73 del 30.12.2019;

² le operazioni di razionalizzazione beneficiano dei vantaggi fiscali previsti dall'articolo 1, comma 568-bis, della Legge 27.12.2013, n. 147

- c) **al 31.12.2019** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 28 del 28.12.2020;
- d) **al 31.12.2020** - provvedendo all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette - con determinazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale, n. 48 del 27.12.2021;

Atteso che

- ai sensi dell'articolo 26, comma 11, del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni, il legislatore ha rinviato l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del citato Decreto all'esercizio 2018³;
- con la pubblicazione di apposite Linee guida, condivise con la Corte dei Conti, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione pubblica presso il Dipartimento del Tesoro ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicazione di talune disposizioni del TUSP;
- le linee guida contengono anche uno schema tipo per la redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni che le Pubbliche Amministrazioni devono adottare, entro il prossimo 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 20 del TUSP;
- per le eventuali partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo il rispetto dei principi di efficienza, più elevata razionalità, massima riduzione della spesa pubblica e più adeguata cura degli interessi della collettività e del territorio amministrato dal Comune;
- con riferimento alle partecipazioni detenute alla data del 31.12.2021, l'adempimento previsto dal TUSP si integra con la rilevazione annuale delle partecipazioni e dei rappresentanti, condotta dal Dipartimento del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto-legge 24.06.2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11.08.2014, n. 114⁴;
- le informazioni raccolte dal Dipartimento del Tesoro sono utilizzate anche dalla Corte dei conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

Acquisiti

- la nota del 13.12.2022, prot. 24207, con la quale l'Ente ha provveduto a trasmettere la proposta di Deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale - n. 2589/2022 del 06.12.2022, predisposta dal Settore I - Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali - Servizio 05 - Coordinamento e Supporto Contabile (PEG compreso) del settore e Gestione, Monitoraggio e razionalizzazione partecipate - avente ad oggetto: *"RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II."*;
- la Relazione Tecnica sulla Razionalizzazione Periodica delle Società Partecipate allegata alla proposta di deliberazione nonché dei dati esposti nelle schede di cui alle linee guida per la ricognizione e i piani di razionalizzazione degli organismi partecipati dagli Enti Territoriali, ex articolo 20 del Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175 e successive modifiche e integrazioni;
- l'esito della ricognizione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie possedute dall'Ente e le motivazioni ai fini del mantenimento o meno delle stesse;

³ 11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

⁴ Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.

Visti

- il [Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267](#) “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 233-bis “Il Bilancio consolidato” e l'articolo 239 in materia di funzioni dell'Organo di Revisione;
- il [Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118](#) “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'allegato n. 4/4 al Decreto Legislativo 23.06.2011, n. 118 “Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato”;
- il [Decreto Legislativo 10.08.2014, n. 126](#) “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 19.08.2016, n. 175, come integrato dal Decreto Legislativo 16.06.2017, n. 100;
- i principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;
- la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito Arconet – Armonizzazione contabile enti territoriali;
- lo Statuto dell'Ente ed il Regolamento di Contabilità;

Esaminata

- la documentazione istruttoria a supporto della proposta di deliberazione in oggetto;

Acquisiti

- i pareri favorevoli in relazione alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 147 bis del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Premesso quanto infra, che si riporta quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fermo restando ogni eventuale azione consequenziale

esprime parere favorevole

alla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario - con i poteri del Consiglio del Libero Consorzio Comunale - n. 2589/2022 del 06.12.2022, come predisposta dal Settore I - Affari Generali, Risorse Umane, Attività Socio-Economiche e Culturali - Servizio 05 - Coordinamento e Supporto Contabile (PEG compreso) del settore e Gestione, Monitoraggio e razionalizzazione partecipate - avente ad oggetto: “RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, ARTT. 20 E 26, COMMA 11, DEL D. LGS. N. 175/2016 E SS.MM.II.”, così come riportato nella parte dispositiva.

Del ché si dà atto della presente seduta con il presente verbale che, previa lettura, viene confermato dalle sottoscrizioni che seguono.

L'Organo di Revisione Economico Finanziario dell'Ente

f.to Orazio Mammino

f.to Alessandro Lentini

f.to Stefano Perrone